

Circolare 08.2020

27 maggio 2020

Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Ad integrazione delle precedenti circolari - da intendersi qui richiamate e trascritte per quanto con la presente non espressamente e specificamente derogato:

- visti gli ulteriori provvedimenti adottati dalle Autorità competenti e connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, da ultimo, il DPCM del 17 maggio 2020 che ha sospeso, su tutto il territorio nazionale, *“le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”*
- preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020, *“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali”*;
- visto il *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 tra Governo e Parti Sociali”* del 24.04.2020, allegato al DPCM del 17 maggio 2020 che al punto 10) ha previsto che *“sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work”* e, per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, *“il mancato completamento dell'aggiornamento [...], dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità di continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”*, con l'ulteriore precisazione che l'aggiornamento in parola dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente;
- visto il disposto di cui all'art. 103, 2° comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) - c.d. *“Cura Italia”* - che ha stabilito che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*;
- ritenuto, quindi, che sulla base dei precedenti richiami si è inteso che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto che l'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata;
- condiviso altresì che la ratio delle citate disposizioni è quella di evitare l'organizzazione di *“eventi, riunioni – compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche..”* e che le modalità di lavoro agile a distanza, comprese anche le attività di formazione siano la soluzione da adottare in questa fase di emergenza sanitaria;

- preso atto che, in ragione delle disposizioni normative in essere connessi all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di ovviare alla disposta sospensione di corsi professionali e attività formative in aula, diverse Regioni (cfr. Delibera Regione Toscana n. 536 del 21 aprile 2020; Parere Regione Lazio n. 34838 del 16 aprile 2020; Nota Regione Piemonte prot. n. 12255 del 14 aprile 2020; Chiarimento Regione Lombardia ATS Bergamo del 25 marzo 2020; Circolare Regione Sicilia - DASOE 1 del 7 maggio 2020/prot. n. 0017139; Parere Friuli Venezia Giulia prot. n. 0009332/P del 14 aprile 2020; Documento Regione Veneto versione 10 del 11 aprile 2020, Linee Guida Regione Campania del 25 aprile 2020) hanno fornito indicazioni in merito all'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.lgs. 81/2008 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevedendo in particolare che, *“fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro”*, la predetta formazione - per la quale, come è noto, la normativa di riferimento richiede espressamente una formazione in presenza - possa essere organizzata con le modalità della videoconferenza sincrona, da ritenersi equiparata - a tutti gli effetti - alla formazione in presenza e potendosi, quindi, connotare come attività di tipo “residenziale”, come tale idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza (ovviamente per il solo periodo di emergenza da COVID-19).
- preso atto che, lo stesso Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali (cfr. Faq del 4 maggio 2020 e Nota del medesimo Ministero Gabinetto Ministro Registro Ufficiale.U.0008875.14.05.2020) ha precisato che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, *“al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”*;
- preso atto che, allo stato, non esiste una definizione normativa della “videoconferenza” e, pertanto, si possa fare riferimento alla Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo: *“Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze”*.
- richiamato, anche in questa sede, quanto comunicato da Anpal nella nota del 06 aprile 2020, ossia che il ricorso alle modalità digitali e/o aule virtuali sarà *“applicabile solo alle attività formative a distanza svolte in modalità sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto (quale ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audioconferenza, ecc.) e in genere attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, dovrà essere garantito l'accertamento della presenza degli utenti – a tal proposito possono essere implementate modalità di riconoscimento via webcam, biometrico, o procedure di verifica attraverso l'autenticazione con credenziali - per accertarsi che i soggetti collegati di volta in volta alla piattaforma siano effettivamente i docenti/discenti inseriti nel corso di formazione”*;

FONDITALIA intende condividere quanto sopra, onde ovviare alla sospensione di corsi professionali e attività formative in aula in relazione alla predetta fase di emergenza anche con riferimento alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.lgs. n. 81 del 2008 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In ragione delle disposizioni normative in essere nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere individuale, FONDITALIA - per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente per la vigenza delle misure dettate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in atto - ammette la possibilità di effettuare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81 del 2008 in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, secondo quanto specificamente indicato nelle *“Linee Guida all'uso della TELEFORMAZIONE per lo svolgimento di attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso) e che, ad eccezione di quanto con la presente comunicato in ordine alle modalità di svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non sono possibili ulteriori deroghe rispetto a quanto per le stesse previsto dal D.lgs. n. 81.

FONDITALIA ribadisce, altresì, che la sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula è prorogata fino alla emanazione, da parte delle competenti autorità, di nuove disposizioni (*cf.* circolare n. 7 del 20 maggio 2020 “*Provvedimenti conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*”) e pertanto ogni eventuale spesa direttamente connessa alle attività formative in modalità d’aula (in presenza), erogate nel periodo di sospensione, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.